

5. 1805/18

## CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Verbale di discussione

Sez/Coll: LA

R.G: 980/2018

All'udienza collegiale del giorno

12/11/2018

ore

10:45

PRESIDENTE Dr. PICCIAU GIOVANNI

Giudice/Consigliere Dr.

DOSSI GIULIA Relatore

Giudice/ausiliario

Dr. FRENI ENRICO

Con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Chiamata la causa

Appellante

SALAMONE PAOLO

Avv.LOPA ROBERTO

Appellato

ALLSYSTEM SPA

Avv.FIORE DANTE

Avv.GINELLA DANIELE EDOARDO

E' presente personalmente la parte appellante con l'avv. Lopa e per la parte appellata l'avv. Ginella.

Dopo la relazione introduttiva i difensori discutono la causa riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti.

La Corte

Si ritira in camera di consiglio e delibera come da dispositivo di cui dà lettura.

Assistente Giudiziario Violante S€

Picciau

5. 1805/18

N.R.G. 980/2018



Dispositivo di sentenza

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO

Composta dai sigg.ri magistrati

Dott. Giovanni Picciau Dott.ssa Giulia Dossi Dott. Enrico Freni Presidente Consigliere Rel. Consigliere Ausiliario

All'udienza del 12 novembre 2018 ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa promossa da

Paolo Salamone

Appellante

contro

ALLSYSTEM s.p.a.

Appellata

## PQM

- in parziale riforma della sentenza n. 219/2018 del Tribunale di Milano, accertato l'inadempimento di ALLSYSTEM s.p.a. all'obbligo di comunicare la programmazione dei turni di servizio per periodi almeno quindicinali, discendente dall'art. 11 Contratto Integrativo Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale maturato da gennaio 2012 a dicembre 2014, l'importo di € 1.000,00 liquidato in moneta attuale;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio che, in tale proporzione, liquida in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge e distrae a favore del procuratore dell'appellante ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per la restante metà.

Milano, 12 novembre 2018

IL PKESIDENTI Giovanni Viceiau